

L'intervento - Le acquisizioni di quote possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria

Il caso "Trust" Salernitana ha determinato la modifica delle norme interne della FIGC

Gregorio Pietro D'Amato *

Il consiglio federale della FIGC con deliberazione del 16 marzo 2022 e comunicato il 17 marzo ha modificato e integrato le Norme Organizzative Interne Federali modificando l'art. 20/bis rubricato Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico. Tale intervento è stato assunto proprio dopo che il caso del "trust della salernitana" aveva generato delle tensioni fra la FIGC ed il proprietario di più di 2 squadre di calcio militanti nella massima serie, dopo che il 9 luglio 2021 il Consiglio Federale FIGC invitava pubblicamente, ad ottemperare alla delibera precedente n. 249/A del 20 maggio 2021, nei confronti dei soci che esercitavano una posizione di controllo oltre che della U.S. Salernitana 1919 S.r.l., altresì della S.S. Lazio S.p.A., a "porre termine" a tali "situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria".

La vicenda era determinata dalla circostanza che le norme regolamentari FIGC dovevano essere rispettate dai soci delle posizioni di controllo tra le società sportive della "Lazio" e "Salernitana".

In particolare, vanno ricordate: l'art. 7, comma 7 dello Statuto federale FIGC che stabilisce: "non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto".

La seconda, integrando e precisando con l'art. 16/bis delle NOIF (norme organizzative interne della F.I.G.C.) in cui è disposto ai commi 1 e 2: "1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinano in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica.

2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali".

Con l'attuale modifica non sono state modificate tali norme di incompatibilità ma ciò che è stato disciplinato non è il divieto per l'adozione di un trust, ma che i soggetti che con le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al

10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche, possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria. Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.

Sia che si tratti di Acquisizioni che avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengono il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.

I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.

Requisiti di onorabilità si applicano anche a coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.

Nel caso di trust non è stata vietata la possibilità di detenere partecipazioni con un trust ma i soggetti interessati devono avere i requisiti di onorabilità. Per il trust va ricordato che in Italia dopo la ratifica della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ad opera della Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento di cui dall'art. 2 della convenzione, dove, per trust s'intendono:

i. i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, settlor o disponente come più comunemente si usa individuare, è colui che istituisce il trust - con atto tra vivi o mortis causa;

ii. - i cui beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee (gestore) - sia esso una persona fisica o giuridica;

iii - nell'interesse di un beneficiario - soggetto designato nell'atto istitutivo quale destinatario dei beni e dei redditi da essi prodotti - o per un fine specifico.

La norma della FIGC parla di controllo ai sensi dell'art. 2359, 1 comma c.c. e che si suole distinguere tra il controllo di diritto da quello di fatto. Il primo è descritto al n. 1 del predetto articolo ed è la configurazione pratica più evidente attraverso la quale la direzione ed il coordinamento dell'impresa controllata è assoggettata all'indirizzo impresso dal socio maggioritario: vale a dire il caso in cui una società "dispone" direttamente o in via indiretta tramite cioè altre società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, in base al 2° co. dell'articolo citato della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società.

Il controllo di fatto è contemplato invece al n. 2, ed attiene all'ipotesi in cui il controllo sull'impresa è esercitato pur sempre tramite il potere di disposizione delle azioni sociali diretto od indiretto, ed anche in questo caso la descrizione legale della disposizione indiretta dei voti è quella recata dal 2° co., ma con una percentuale diversa da quella maggioritaria.

La norma della FIGC evidenzia solo il controllo di cui al comma 1 dell'art. 2359 c.c. le società in cui un'altra società, in tal caso come disposto dalla nuova norma art. 20/bis anche il trust, dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria quindi un controllo di diritto ed i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengono il controllo nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.

Pertanto, il Trust può esercitare il controllo con i voti in assemblea ed è il trustee colui che rappresenta il trust ed i beneficiari sono coloro che riceveranno gli utili per l'attività delle trust.

Esistono poi altre situazioni in cui il controllo viene esercitato da una pluralità di soggetti che, per effetto di accordi tra essi intercorrenti, possono realizzare un'influenza dominante. Tale ipotesi definitiva di "controllo congiunto" è stata però ritenuta da dottrina e giurisprudenza (Trib. Milano, 19.12.1986) estranea alla fattispecie disciplinata dall'art. 2359 in quanto si ritiene che quest'ultima si riferisca esclusivamente ad un controllo monocratico.

In altri casi ancora si è parlato di "controllo misto" (Trib. Torino, 9.2.1988) e tale è stato ritenuto il controllo esercitato in parte attraverso azioni direttamente possedute dalla controllante e in parte attraverso azioni delle quali la controllante medesima dispone indirettamente.

Va ricordato che con il Trust i beni segregati, escono dal patrimonio del disponente ed entrano nel patrimonio del trustee, costituendo un patrimonio separato, distinto dai restanti beni personali di quest'ultimo ed insensibile alle vicende di questi. Del resto, lo stesso autorevole dottrina in Italia descrive efficacemente la differenza tra negozio fiduciario e negozio trust, dove la controparte del trustee non è il disponente, mentre nel negozio fiduciario la controparte del fiduciario è il fiduciante. Controparte del trustee sono i beneficiari e, nei trusts senza beneficiari, il soggetto legittimato ad agire contro il trustee per l'adempimento delle obbligazioni che sono a carico di quest'ultimo.

Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità il trustee acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito.

Il trasferimento dei beni al trustee avviene pertanto in via strumentale e temporanea e, in conformità all'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, non determina effetti traslativi in favore del trustee, nel significato rilevante ai fini dell'imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poiché non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest'ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli e, a volte, a venderli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del trust.

Il cui elemento caratteristico del trust è la segregazione cioè la separazione dei patrimoni da quello del disponente; infatti, quest'ultimo non può avere la restituzione dei beni dal trustee a meno che ciò non sia stato espressamente stabilito nell'atto istitutivo.

Rispetto al trustee: sono irrilevanti le vicende personali rispetto ai beni conferiti in trust che non entrano nella massa attiva in caso di fallimento del trustee, non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee, non fanno parte della sua successione e del regime matrimoniale. Rispetto al beneficiario vi è l'impossibilità dei

creditori personali dei beneficiari di aggredire i beni in trust prima che questi siano trasferiti agli stessi, nonché, l'impossibilità di ottenere i beni in trust prima della scadenza del termine stabilito nell'atto istitutivo.

Nel trust, il disponente perde la titolarità del bene e il trustee agisce in base ai principi istitutivi del trust e a quello che è stato stabilito nell'atto di trust, è autonomo nelle sue scelte dal disponente. La durata del trust prescinde dalle scelte del disponente atteso che l'attuazione del compito ha una sua autonomia. Nel contratto di trust il disponente non ha rimedi giuridici verso il trustee in quanto non sussiste tra i due un rapporto di mandato.

I beni non entrano mai nel patrimonio del trustee e che questi non possa trarre vantaggio dalla propria posizione, sicché l'effetto traslativo e l'arricchimento si producono solo con l'attribuzione dei beni medesimi ai beneficiari e, pertanto, con il conseguente ampliamento della sfera giuridica. Ebbene, l'intervento del trustee "costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, che si determina nell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario. Sicché non rileva, giacché solo con l'attribuzione al beneficiario può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare tra l'altro come stabilito dalla giurisprudenza e costante giurisprudenza di legittimità il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza.

Quindi si ritiene che le società di calcio potranno essere soci i trust, basta che il trustee abbia i requisiti di onorabilità voluta dalla norma, potrebbero essere anche utile il "blind trust" come quello costituito dalla salernitana, o come si hanno negli altri paesi europei Spagna e extraeuropei Inghilterra del trust dei tifosi che consentirebbe ai tifosi di partecipare attivamente alla gestione della società.

La caratteristica del Trust Tifosi è che il Trust (portatore di un interesse diffuso che fa capo ad un unico soggetto-interlocutore) è il socio della società di gestione della squadra ed avrà un peso in società in base al valore delle quote che detiene e ne controlla le attività, così ugualmente come per la gestione della partecipazione con il supporters' trust che però, è una associazione senza scopo di lucro rispetto alla partecipazione detenuta con il Trust Tifosi, la cui attività potrà essere anche senza scopo di lucro, ma potrà, eventualmente distribuire i dividendi che riceve in qualità di socio ai beneficiari in ragione e proporzione del capitale iniziale devoluto da ciascuno.

* dottore commercialista